

TABELLA 1

Nella seguente tabella sono riportate le formulazioni da utilizzare per il rilascio del CRS per gli aeromobili 1.2.a) e, nella colonna “Ulteriori informazioni”, le indicazioni che possono essere prese a riferimento per la formulazione del CRS per aeromobili inseriti nei registri di altre amministrazioni dello Stato Italiano.

| Dichiarazione – CRS | Approvazione da indicare | Ulteriori informazioni |
|--|--------------------------|---|
| <p><i>“Certifico che i lavori manutentivi qui specificati, salvo quanto diversamente riportato, sono stati effettuati in accordo alla Parte 145 ai sensi della regolamentazione aeronautica nazionale Italiana e nel riconoscimento dell’approvazione UE Parte 145 rilasciata all’impresa, ed in riferimento a tali interventi, l’aeromobile è considerato pronto per la riammissione in servizio”¹</i></p> <p>Firmato [Certifying Staff]: IT.145.XXXX</p> <p><i>(Certifies that the work specified, except as otherwise specified, was carried out in accordance with Part 145 under Italian national aviation regulation and in recognition of the organisation’s EU Part-145 approval, and in respect to that work the aircraft is considered ready for release to service)”</i></p> <p>Signed [Certifying Staff]: IT.145.XXXX</p> | IT.145.XXXX | Per gli aeromobili di tipo approvato ENAC o EASA inseriti nei registri di altre amministrazioni dello Stato Italiano o di altri Stati Membri UE, il CRS in luogo del riferimento alla regolamentazione aeronautica nazionale italiana riporta un riferimento agli estremi dello strumento legale di adozione regolamentare emesso dall’amministrazione interessata e della convenzione ENAC-Amministrazione dello Stato o della regolamentazione dell’altro Stato Membro UE |
| <p><i>“Certifico che i lavori manutentivi qui specificati, salvo quanto diversamente riportato, sono stati effettuati in accordo alla Parte M Capitolo F ai sensi della regolamentazione aeronautica nazionale Italiana e nel riconoscimento dell’approvazione UE Parte M Capitolo F rilasciata all’impresa, ed in riferimento a tali interventi, l’aeromobile è considerato pronto per la riammissione in servizio”¹</i></p> <p>Firmato [Certifying Staff]: IT.MF.XXXX</p> <p><i>(Certifies that the work specified, except as otherwise specified, was carried out in accordance with Part M Subaprt F under Italian national aviation regulation and in recognition of the organisation’s EU Part M Subaprt F approval, and in respect to that work the aircraft is considered ready for release to service)”</i></p> <p>Signed [Certifying Staff]: IT.MF.XXXX</p> | IT.MF.XXXX | |

¹ Nota 1: In caso di manutenzione di linea, il CRS è in genere registrato da parte del personale di manutenzione direttamente sull’Aircraft Technical Log – ATL (o Quaderno Tecnico di Bordo – QTB), che è stato predisposto dall’operatore. In questo caso, se l’operatore ha pre-stampato una dichiarazione di riammissione in servizio (CRS) che è identica a quella della Part-145 del Regolamento UE n. 2042/2003, è accettabile che questa dichiarazione sia cancellato con una barra trasversale e sostituito da una dichiarazione che identifichi con chiarezza che si tratta di un CRS sotto la normativa aeronautica nazionale Italiana (o, come e quando applicabile, dello Stato di Registrazione dell’aeromobile – SoR). Il CRS può ancora fare riferimento al numero di approvazione dell’impresa certificata in accordo alla Part-145 del Regolamento UE n. 2042/2003.